



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – cd. patteggiamento - applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento – sanzione concordata tra incolpato e Procura – risoluzione dell'accordo – deferimento della società – determinazione della sanzione – sanzione individuata in sede di patteggiamento – non vincola il giudice – incremento di un terzo della sanzione base – non ha fondamento normativo

Descrizione

Nel caso in cui sia intervenuto un accordo ai sensi dell'art. 126 CGS, l'incolpato ometta di provvedere al pagamento dell'ammenda (con conseguente automatica risoluzione dell'accordo) e il Procuratore deferisca l'incolpato avanti al Tribunale, non ha una espressa base normativa l'incremento dell'importo dell'ammenda di almeno un terzo - al fine di stigmatizzare un comportamento di parte che comporta una complessa duplicazione di attività amministrativa e disciplinare (CFA, Sez. I, n. 3/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024) - e pertanto la sanzione, secondo i principi generali, va determinata di caso in caso in ragione della gravità della violazione e di tutti gli elementi della fattispecie, tenendo in debita considerazione la necessità di sanzionare il comportamento di colui che - dopo aver stipulato un accordo formale di patteggiamento - ha omesso di onorarlo, con violazione dei doveri di lealtà e probità.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 127/CFA/2023-2024/F

Presidente

Torsello

Relatore

Varrone

Riferimenti normativi

art. 126 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0127 CFA del 30 maggio 2024 (Procura federale interregionale/A.C.D. Anitrella)